

ART. 1: CAMPO DI APPLICAZIONE.

ART. 2 PROCEDIMENTO DI NOTIFICA DI INIZIO ATTIVITÀ CON METODO BIOLOGICO.

ART. 3 ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI BIOLOGICI DELLA LOMBARDIA

ART. 4 PROCEDIMENTO DI RINUNCIA

ART. 5 PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE

ART. 6 PROCEDIMENTO DI NOTIFICA DI VARIAZIONE

Art. 1: Campo di applicazione.

Il presente atto stabilisce i procedimenti amministrativi relativi alla notifica di attività con metodo biologico e all'iscrizione all'elenco regionale degli operatori biologici della Lombardia.

Art. 2 Procedimento di notifica di inizio attività con metodo biologico.

1. Le persone fisiche o giuridiche, di seguito "operatori biologici", che producono, preparano, immagazzinano, importano o immettono sul mercato i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2 del Reg. CE n. 834/2007, sono tenute a notificare l'inizio della loro attività e assoggettarsi al sistema di controllo di un Organismo di Controllo, di seguito "ODC", tra quelli autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di seguito "MiPAAF".
2. Gli operatori biologici che intendono notificare la loro attività, devono preliminarmente costituire o aggiornare il loro Fascicolo Aziendale, secondo quanto disposto da Regione Lombardia e dall'Organismo Pagatore Regionale in merito alla tenuta del fascicolo aziendale. La competenza per la costituzione del Fascicolo aziendale è determinata dalle vigenti disposizioni di AGEA in materia.
3. Il Fascicolo Aziendale, disponibile a tutti i soggetti che operano a vario titolo nel Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia, di seguito "SIARL", costituisce il riferimento informativo delle imprese operanti nel settore biologico. Pertanto le dichiarazioni effettuate dalle aziende agli ODC non devono essere in contrasto con quanto riportato nel Fascicolo Aziendale.
4. La notifica di inizio attività biologica avviene attraverso il SIARL. La conferma della notifica elettronica costituisce avvio del procedimento amministrativo. L'operatore biologico può effettuare la notifica direttamente, richiedendo le credenziali di accesso al SIARL secondo le istruzioni riportate nel portale www.agricoltura.regione.lombardia.it, o avvalersi dei soggetti delegati prescelti.

5. Le domande di notifica di attività biologica sono assoggettate all'imposta di bollo, in base alle norme nazionali in vigore.
6. Con la notifica l'operatore s'impegna a fornire all'ODC tutta la documentazione e le informazioni necessarie per svolgere l'attività di controllo.
7. I dati di superficie interessati alla notifica biologica e riportati nella modulistica inerente si riferiscono alla superficie condotta, comprese le tare, come somma di tutti i macrousi.
8. La domanda stampata, sottoscritta e munita di bollo, è trasmessa all'Amministrazione Provinciale, di seguito "AP", in cui ricade la sede legale o l'attività economica prevalente dell'impresa.
La domanda cartacea deve pervenire all'AP entro 15 giorni dall'avvio del procedimento tramite SIARL.
9. L'AP verifica la completezza della domanda e, entro 20 giorni dal ricevimento, ne notifica la presentazione - tramite posta elettronica certificata - all'ODC prescelto dall'operatore. Nella comunicazione l'AP indica il numero della domanda generato dal SIARL, attraverso il quale l'ODC scarica dal SIARL e stampa la documentazione necessaria per svolgere le attività di controllo.
10. In caso di riscontro di anomalie, l'AP entro 20 giorni dal ricevimento della domanda di notifica, chiede all'operatore, tramite comunicazione di posta elettronica certificata o raccomandata o fax, di sanare le irregolarità. Se le anomalie non sono risolte entro 30 giorni dalla data di richiesta dell'AP, la domanda si ritiene decaduta e l'istruttoria è chiusa negativamente.
11. Entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'AP, l'ODC trasmette all'AP - tramite posta elettronica certificata - l'esito della verifica, inviando la conferma delle informazioni presenti in notifica e il formato elettronico (.pdf) del documento giustificativo di cui all'art. 29 del Reg. (CE) n. 834/07, art. 68 del Regolamento (CE) n.889/2008 e all'art. 9.3 del Decreto Ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009, contenente le informazioni dell'allegato VI del DM 18321 del 9 agosto 2012. In particolare per le aziende produttrici l'ODC invia il riscontro puntuale sul metodo di produzione delle singole particelle e attribuisce i periodi di conversione appropriati.
12. Entro 20 giorni dal ricevimento dell'esito della verifica, se l'AP riscontra la corrispondenza tra i dati presenti nella domanda di notifica e le risultanze dell'ODC, chiude positivamente l'istruttoria; in caso contrario, l'AP chiude negativamente l'istruttoria.
13. Se l'ODC nel corso dell'istruttoria e della visita ispettiva riscontra la mancanza dei requisiti per il riconoscimento dell'azienda secondo il metodo biologico sulla base della normativa vigente, comunica all'AP - tramite posta elettronica certificata - la necessità di chiudere l'istruttoria negativamente.
14. L'AP comunica il risultato dell'istruttoria - tramite posta o posta elettronica certificata - all'operatore e all'ODC per conoscenza, dandone giustificato motivo.
15. L'AP, tramite posta elettronica, informa della chiusura dell'istruttoria la DG Agricoltura di Regione Lombardia, che a sua volta comunica all'interessato la sua iscrizione all'elenco regionale degli operatori biologici, di cui all'art. 3.
16. Regione Lombardia invia quotidianamente le notifiche presentate in SIARL al Sistema Informativo Biologico nazionale (SIB), sulla base delle disposizioni vigenti per i servizi di cooperazione applicativa della Pubblica Amministrazione (SPCoop). Con le stesse modalità, alla chiusura dell'istruttoria della notifica in SIARL Regione Lombardia invia la validazione regionale
17. L'AP, trascorso il termine di 120 giorni dall'invio dell'istruttoria da parte dell'ODC in assenza di formale comunicazione, chiude negativamente l'istruttoria dandone comunicazione all'operatore.

Art. 3 Elenco regionale degli operatori biologici della Lombardia

1. Presso la Direzione Generale Agricoltura è istituito l'elenco regionale degli operatori biologici, così come previsto dal punto 4, art. 9, della L.R. n. 31/2008.
L'elenco è costituito da aziende che ottemperano alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di produzioni biologiche che sono inserite nel sistema di controllo di un ODC tra quelli autorizzati dal MiPAAF e che:
 - a) hanno concluso positivamente il procedimento di notifica di attività con metodo biologico descritto all'art. 2,
 - b) non abbiano rinunciato all'attività biologica di cui all'art. 4,
 - c) non abbiano subito un procedimento di cancellazione di cui all'art. 5.
2. Il provvedimento amministrativo che sancisce l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori biologici è la comunicazione della DG Agricoltura di Regione Lombardia all'operatore interessato, indicata al comma 12 dell'art. 2
3. L'elenco riporta i seguenti dati:
 - a) denominazione aziendale,
 - b) indirizzo, comune e provincia della sede legale,
 - c) indirizzo, comune e provincia della sede operativa,
 - d) Il codice unico dell'azienda agricola (CUAA aziendale),
 - e) attività praticata.
4. L'elenco è comunicato al MiPAAF nei tempi e nei modi stabiliti dalle vigenti norme nazionali, al fine della costituzione dell'elenco nazionale.
5. La DG Agricoltura di Regione Lombardia diffonde l'elenco regionale degli operatori biologici attraverso la sua pubblicazione sulla sezione dedicata all'agricoltura biologica nel sito web istituzionale. L'elenco è costantemente aggiornato.

Art. 4 Procedimento di rinuncia

1. Gli operatori che intendano rinunciare all'iscrizione della loro azienda nell'elenco regionale degli operatori biologici, di cui all'art. 3, e al sistema di controllo per le produzioni biologiche, comunicano la loro rinuncia all'ODC che, a sua volta, ne dà comunicazione tramite posta elettronica certificata all'AP competente.
2. Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'ODC, l'AP provvede a istruire la rinuncia tramite SIARL e, tramite posta elettronica, informa la DG Agricoltura di Regione Lombardia, che a sua volta comunica all'interessato la sua cancellazione dall'elenco regionale degli operatori biologici.

Art. 5 Procedimento di cancellazione

1. Nel caso in cui l'ODC adotti un provvedimento definitivo di esclusione dal sistema di controllo per le produzioni biologiche a carico di un operatore, ne dà comunicazione tramite posta elettronica certificata all'AP competente.

2. Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'ODC, l'AP provvede a istruire l'esclusione tramite SIARL e tramite posta elettronica informa la DG Agricoltura di Regione Lombardia, che, a sua volta, per posta ordinaria comunica all'interessato la sua cancellazione dall'elenco regionale degli operatori biologici.
3. Gli operatori oggetto di un provvedimento sanzionatorio stabilito dall'ODC di riferimento possono eseguire una notifica di variazione per cambio di ODC solo dopo la soluzione delle cause che hanno determinato la sanzione.

Art. 6 Procedimento di notifica di variazione

1. La notifica di variazione deve essere inoltrata dall'operatore biologico attraverso il SIARL in caso di mutamento delle informazioni presenti nella notifica di attività con metodo biologico indicate al paragrafo 2.
2. Le modifiche che portano all'avvio del procedimento di notifica di variazione sono:
 - a) variazione delle attività nel numero e/o nel metodo;
 - b) aumento o diminuzione di superficie aziendale condotta;
 - c) aumento o diminuzione di superficie condotta con metodo biologico;
 - d) aumento o diminuzione del numero di allevamenti;
 - e) cambio dell'ODC di riferimento;
 - f) assoggettamento o affrancamento dalle attività di lavorazione dei prodotti a contoterzisti.
3. Gli operatori biologici sono tenuti a inviare le domande di variazione entro 30 giorni dall'avvenuta modifica.
4. La variazione delle informazioni presenti nel Fascicolo Aziendale deve avvenire mediante aggiornamento del Fascicolo stesso, secondo quanto disposto da Regione Lombardia e dall'Organismo Pagatore Regionale in merito.
5. La variazione del codice unico d'identificazione dell'azienda agricola (CUAA) da parte di operatori già iscritti in elenco, è ritenuta costituzione di una nuova impresa e non può essere oggetto di una notifica di variazione.

In tal caso gli operatori sono tenuti a presentare domanda di rinuncia per la precedente impresa e contestualmente una nuova notifica, così come descritta nell'art. 2, per la seconda azienda, dichiarando la condizione di "biologico" per le superfici e/o animali che avessero già terminato i periodi di conversione.
6. L'istruttoria di variazione segue la procedura descritta per la notifica di attività con metodo biologico dal paragrafo 4 al paragrafo 14 dell'art. 2.
7. E' facoltà dell'AP istruire negativamente le domande le cui variazioni siano ritenute non sostanziali rispetto a quanto dichiarato in precedenza o che esulano dalla casistica prevista al comma 2; l'AP è comunque tenuta a informarne l'operatore tramite posta elettronica certificata o raccomandata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di variazione.
8. L'AP, trascorso il termine di 120 giorni dal ricevimento dell'istruttoria da parte dell'ODC in assenza di formale comunicazione da parte dell'ODC, chiude negativamente la domanda dandone comunicazione all'interessato.

SCHEMA DI NOTIFICA DI INIZIO ATTIVITA'

L'operatore effettua domanda
Informatica e cartacea.

OPERATORE

15 GIORNI

La Provincia può richiedere
all'operatore di sanare eventuali
anomalie entro 30 giorni.

PROVINCIA

20 GIORNI

L'ODC entro 120 giorni effettua
la visita ispettiva e rilascia il
Documento giustificativo.

O.D.C.

120 GIORNI

La Provincia chiude positivamente
l'istruttoria, e comunica l'esito
all'operatore e all'ODC.

PROVINCIA



REGIONE
LOMBARDIA

20 GIORNI

OPERATORE

La DG Agricoltura invia
all'operatore
comunicazione dell'
iscrizione
all'elenco regionale
degli operatori biologici